



Corte di Cassazione

ordinanza 24.03.2022 n. 9691

Massime della sentenza:

«L'accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonché la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, non possono, di per sé, comportare automaticamente, *ipso facto*, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio.»

«Il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno dei genitori.»



Fatto:

- La **Suprema Corte di Cassazione**, con ordinanza 24/03/2022 n. 9691, ha accolto il ricorso contro la sentenza della **Corte d'Appello di Roma** che aveva pronunciato la decadenza dalla **responsabilità genitoriale** di una madre, disposto l'allontanamento forzato del bambino, nato nel 2010, collocandolo in casa famiglia, e l'interruzione dei rapporti tra madre e figlio.
- Il provvedimento trova ragione nella necessità improcrastinabile di instaurare significativi rapporti con il padre, fino a quel momento resi impossibili da «*ostacoli frapposti dalla convivenza con la madre*».
- Il caso ha fatto molto scalpore sui media, la madre è stata sostenuta da associazioni e movimenti a tutela dei diritti delle donne, se ne sono occupate diverse parlamentari. All'esame della Corte la legittimità della c.d. **sindrome da alienazione genitoriale**.

Ammissibilità del ricorso

- Questione della impugnabilità dei provvedimenti de potestate ex artt. 330 e ss. c.c. risolta positivamente.
- I provvedimenti del TM e della Corte d'Appello sul reclamo hanno carattere decisorio e definitivo, incidenti su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, idonei ad acquisire efficacia di giudicato, sia pure *rebus sic stantibus*, e ad incidere, sino al punto di eliderlo, sull'esercizio della responsabilità genitoriale (conforme Cass. 1668/2020).



Motivi del reclamo.

Circostanze portate alla attenzione della Corte.

- Se corrisponda al miglior interesse del minore la decisione di allontanarlo dalla madre, previa decadenza dalla r.g. di questa, e il collocamento in casa famiglia, al fine di garantire l'attuazione del diritto del minore -e del padre- alla bigenitorialità.
- Se la decisione dei giudici di merito sia fondata su un pregiudizio che trae origine da un convincimento fondato sulla PAS, ascrivibile a un condizionamento esercitato dalla madre sul minore, definito anche *patto di lealtà*.
- Sulla omessa indagine sul trauma -certo- derivante al bambino dalla radicale misura dell'allontanamento dalla madre e dalla esecuzione forzata della decisione.


Verifica della fondatezza del provvedimento impugnato

- Se i giudici di merito abbiano fatto buon governo delle norme volte a realizzare il diritto alla **bigenitorialità** e dunque il **miglior interesse del minore** (ratio sottesa a ogni decisione relativa all'affidamento di minori), e se la realizzazione del diritto alla bigenitorialità debba trovare dei limiti nell'esigenza di evitare al minore il trauma che gli deriverebbe dalla ablazione della figura materna.



Orientamento della S.C. in tema di **BIGENITORIALITA' e PAS**

- Precedenti della Corte in tema di **PAS** (Cass. 7041/2013; 6919/2016):
- Il giudice di merito, qualora uno dei genitori denunci comportamenti dell'altro come significativi di sindrome di alienazione parentale (PAS) è tenuto ad accertare la sussistenza dei comportamenti indicati come significativi di alienazione parentale con i comuni mezzi di prova, incluse le presunzioni, e motivare adeguatamente, a prescindere dalla validità scientifica, o meno, della patologia invocata.
- La Corte riconosce la sussistenza del principio di **bigenitorialità** come diritto meritevole di tutela, inteso come presenza comune di entrambi i genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli consuetudine e salde relazioni con entrambi (Cass. 28723/20; 9764/2019; 18817/15; 112121/14).
- Orientamento confermato da giurisprudenza della Corte EDU nel rispetto dell'art. 8 Cedu; con la precisazione che gli Stati hanno anche obblighi positivi, atti a raggiungere il risultato.



NON automatica decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale (in contrario avviso di quanto ritenuto dai giudici di merito)

- L'accertamento della violazione del diritto alla bigenitorialità, diritto sussistente nella condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, non implica *ipso facto* la decadenza della madre dalla r.g.
- Configurazione della genitorialità materna nelle sentenze di merito, ritenuta pericolosa per il minore, non condivisa dalla Corte.
- Bigenitorialità come diritto del minore (prima che dei genitori)
- Orientata a realizzare il miglior interesse del minore.
- Può assumere carattere recessivo, di fronte alla necessità di realizzare il miglior interesse del minore: principio affermato in tema di frequentazione paritaria dei figli (Cass. 19323/2020; Cass. 4790/2022).

«Miglior interesse del minore»

Definizione

Art. 337 ter c.c., art. 8 Cedu

Tre accezioni:

1. diritto sostanziale.
 2. principio giuridico interpretativo.
 3. regola procedurale.
- Necessità di una interpretazione ermeneutica di **bilanciamento dei diritti**, nella quale l'interesse del minore è preminente, e i diritti che con esso collidono possono essere recessivi.
 - Omessa valutazione dell'interesse sostanziale del minore: trauma derivante dalla sottrazione improvvisa alla madre.
 - Censura al rinvio generico alle valutazioni psicologiche espressa dalle ctu.
 - Necessità di provare non se la condotta abbia provocato una PAS, ma una grave compromissione del rapporto tra il figlio e l'altro genitore.



La PAS e la sua legittimità

- Il richiamo alla PAS e suoi corollari non è legittimo, perché fondamento pseudo-scientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori (Cass. 13217/21).
- Verifica della correttezza applicativa della scienza psicologica.
- *Condotta alienante + abuso psicologico* = grave pregiudizio per il minore (art. 330 c.c.): conclusione apodittica.
- Dalla condotta “alienante” non deriva automaticamente il pregiudizio di cui all’art. 330 c.c. attraverso schematismi in difetto di riscontri verificabili.



La **Suprema Corte** afferma che:

«Il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre (Cass. 13217/2021)».



Obbligo di effettuare un bilanciamento: non corretta ricognizione dell'art. 330 cc

- ▶ Omissione del bilanciamento tra il diritto alla bigenitorialità e l'interesse del minore.
- ▶ Danno certo e immediato per il minore: incerti esiti positivi nel lungo periodo.



Mancato ascolto del minore

- Mancato ascolto diretto del minore da parte dei giudici di merito.
- Obbligatorietà dell'ascolto del minore infradodicesenne capace di discernimento: omissione di specifica motivazione sulle cause del mancato ascolto: Cass. 1474/2021; Cass. 16410/2020; Cass. 12018/2019.
- Ascolto del minore -parte sostanziale- a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo: obbligo di specifica motivazione in caso di omissione dell'esame del minore.
- Oltre che obbligatorio nel caso di specie l'ascolto era necessario e rilevante.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark grey arrow pointing to the right, positioned at the top. Below the arrow, several thin, dark blue lines curve downwards and outwards, resembling stylized grass or abstract brushstrokes.

IN CONCLUSIONE

Il diritto alla bigenitorialità del minore non risulta definitivamente compromesso ed è recuperabile con interventi sul minore (assistenza psicologica) e sulla madre (miglioramento delle competenze genitoriali).



Precedenti giurisprudenziali:

Cass. sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041

«Va cassata con rinvio la decisione dei giudici del merito che, nell'ambito di una controversia sull'affidamento del figlio minore, fondano la loro decisione di allontanamento dalla madre e affidamento al padre sulla base della sussistenza di una "sindrome da alienazione parentale" non esaminando le censure, specificamente proposte, sia in relazione alla validità, sul piano scientifico, di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilità nel minore e in sua madre.»



Massima:

«Nel giudizio di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, la decisione che basi le sue statuizioni sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in materia psicologica incorre in vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, se l'elaborato recepito per relationem si avvalga di teorie non ancora consolidate sul piano scientifico e se il giudice, a fronte delle specifiche censure formulate dalla partenon risulti avere esposto in modo puntuale le ragioni della propria adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, né abbia verificato il fondamento scientifico della medesima o ricorrendo a proprie cognizioni ovvero avvalendosi di idonei esperti. (Fattispecie in materia di diagnosi di Pas, sindrome non riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale).»



Requisitoria Dott.ssa Francesca Ceroni, Sostituta Procuratrice Generale presso la Corte di Cassazione del 16.02.2021

- Fattispecie in ipotesi di violenza intra-familiare.
- Principio di bigenitorialità "**non** ha dignità costituzionale, essendo al centro dell'art. 30 Cost. (unitamente agli art. 2, 3 e 29 Cost.) il minore ed il suo «best interest» e cede a fronte del diritto fondamentale del bambino alla integrità fisica e alla sicurezza».
- Irrilevanza di condizionamenti psicologici non provati e non dimostrabili su un piano scientifico.
- «Solo condizionamenti accertabili su un piano scientifico ...possono costituire la ragione per confinare nell'irrelevante giuridico la volontà chiaramente e consapevolmente espressa dal minore, che il diritto vivente vuole al centro di ogni decisione che lo riguardi».

Cass. Civ., Sez. I, Ordin.17.5.2021, n. 13217

Massima

- *«In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. "madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affido c.d. "super-esclusivo" al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali) .»*

Valutazioni espresse dalla Corte

La premessa principale è costituita da una severa disapprovazione della condotta della madre dalla quale vien fatta derivare una sua incapacità genitoriale, in difetto di accertamento di condotte pregiudizievoli per la minore.

Dalla premessa vien fatto derivare il precipitato per il quale il padre è l'unico genitore di riferimento della bambina.

Viene richiamata la c.d. *tatertyp* o colpa d'autore, teoria sviluppata addirittura nella Germania nazista, secondo la quale le fattispecie incriminatrici dovrebbero intendersi dall'interprete quali obiettivizzazioni di *autori-tipo*, anziché di comportamenti tipo.

Il collegio, senza entrare nel merito della fondatezza scientifica della Pas, rileva che i fatti ascritti alla madre non presentano al gravità che legittima i provvedimenti assunti in difetto di accertamento di carenze genitoriali



L'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità della crisi della coppia.

27 giugno 2022

Grazie per l'attenzione

